



A.S.D. AVVENTURIAMOCI...IN BIKE

Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro

STATUTO

Titolo 1 – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA - SCOPI

Art. 1 con atto costitutivo redatto in data 18 febbraio 2105, nello spirito della Costituzione Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita, con sede in Gravere – via Runa 19, una associazione sportiva Dilettantistica e di promozione sociale, senza scopo di lucro, operante nel settore socio-aggregativo, sportivo, ricreativo e culturale, che assume la denominazione di

“A.S.D. AVVENTURIAMOCI...IN BIKE”.

L'Associazione deve aderire a Enti di Promozione Sportiva a carattere Nazionale e può istituire sedi e sezioni nei modi e nei luoghi che ritiene più opportuni, al fine di meglio perseguire gli scopi sociali.

Art. 2 l'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e pertanto vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Essa si propone i seguenti scopi

-promuovere attività di carattere sportivo, ricreativo e culturale, al fine di offrire un servizio di valenza formativa, aggregativa e solidaristica, con particolare attenzione alle attività sportive inerenti alla mountain bike e alla danza orientale.

-favorire, sviluppare e promuovere le attività polisportive di svago ed intrattenimento dei giovani, degli adulti e degli anziani con ogni forma ed iniziativa di carattere aggregativo.

-organizzare viaggi, soggiorni, manifestazioni, incontri, proiezioni cinematografiche a tematica sportiva, gare e manifestazioni sportive amatoriali, mostre culturali finalizzate alla valorizzazione di ogni espressione polisportiva, seminari, corsi didattici e formativi, conferenze e convegni di studio e di ricerca a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, ed ogni altra attività organizzata al fine di mettere in relazione gli associati ed altri soggetti e di favorire lo scambio di informazioni ed i esperienze tra loro.

-favorire le relazioni ed i rapporti con associazioni ed enti che condividono analoghe finalità ed ispirazioni.

Al fine di svolgere le proprie attività sociali, l'Associazione potrà reperire spazi e strutture ricettive attrezzate, acquisite in locazione o con godimento ad altro titolo, da destinare ad uso e utilizzo esclusivo dei soci o di persone da queste indicate al fine di divulgare le attività sociali.

L'Associazione inoltre potrà assumere la gestione di circoli ricreativi, bar, sale giochi, mense, locali di intrattenimento, ed altro, sempre nel rispetto delle finalità istituzionali, sia con i caratteri della continuità, che con quelli della temporaneità e stagionalità.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività di carattere editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche librerie e qualsiasi opera di stampa finalizzata alla divulgazione dei fini statutari.

Art. 3 la durata dell'Associazione è illimitata, lo scioglimento viene deliberato dall'assemblea straordinaria.

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 4 possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che siano interessate all'attività svolta dalla stessa.

L'Associazione è composta da:

- a) Soci fondatori, che sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
 - b) Soci sostenitori, che sono coloro che si tesserano per sostenere l'Associazione ed, eventualmente e saltuariamente, partecipare agli eventi organizzati dall'Associazione e la cui domanda sia stata accettata del Consiglio Direttivo o da un socio a ciò delegato.
 - c) Soci ordinari, che sono coloro i quali hanno richiesto di far parte dell'Associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata del Consiglio Direttivo o da un socio a ciò delegato.
 - d) Soci Onorari e/o Benemeriti, i quali sono nominati tali per particolari benemeritenze acquisite nel settore dello sport e della cultura. La loro nomina, proposta dal presidente, dovrà essere approvata e ratificata dall'assemblea dei soci.
- Tutti i soci maggiori di età hanno diritto al voto. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 per ottenere l'ammissione come socio, ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dovrà indicare le generalità complete, con codice fiscale, dichiarando altresì di aver preso visione dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto e di accettarli incondizionatamente.

Art. 6 i soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dall'Associazione, partecipando alle attività prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Art. 7 i soci cessano di far parte dell'associazione per:

- a) Recesso;

- b) Morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento delle quote associative entro la scadenza prevista nei regolamenti;
- c) Esclusione, qualora il socio, con il suo comportamento, si sia posto in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione, oppure fomentando dissidi e disordini tra gli associati;
 - L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.
 - La relativa delibera dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo posta al socio. Il socio escluso non può essere riammesso a meno che l'esclusione non sia dovuta al mancato pagamento delle quote sociali; in tal caso egli potrà essere riammesso, previo versamento delle quote arretrate.
 - Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo.
 - Il socio che recede deve comunque regolarizzare ogni eventuale sua posizione debitoria.

TITOLO III – ENTRATE – PATRIMONIO SOCIALE – RENDICANTO

Art. 8 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote associative
 - b) Contributi ed elargizioni di soci, terzi ed enti Pubblici o privati.
 - c) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.
- le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili

Art. 9 Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) materiali ed attrezzi sportivi
- b) trofei aggiudicati in competizioni sportive
- c) tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione

Art.10 l'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione.

- Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati al miglioramento delle attività associative.

Il rendiconto annuale dell'Associazione deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 11 gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci.
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

- Le prestazioni di tutti i componenti degli organi sociali sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

Art. 12 l'assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante e-mail, sms o mezzo posta almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
- Nell'avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'Associazione, devono essere indicati l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora fissati, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione, che da luogo almeno un'ora dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

- All'assemblea partecipano tutti i soci iscritti nei libri sociali ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
- L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- Ogni socio nelle assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un voto.
- NON è ammessa la rappresentanza a mezzo delega.

Art. 14 l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

- L'assemblea elegge il Segretario e, ove necessario, due scrutatori.
- L'assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali si procede, di norma, a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.
- La deliberazione dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea e raccolte in apposito registro numerato in ciascun foglio.

Art. 15 l'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

- Sono compiti dell'assemblea ordinaria:
 - a) L'approvazione del rendiconto annuale.
 - b) L'elezione quadriennale dei membri del Consiglio Direttivo.
 - c) L'approvazione annuale della relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente.
 - d) La discussione e l'approvazione di tutti gli argomenti che siano di competenza dell'Assemblea straordinaria, sottoposti al suo esame di delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 16 l'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritiene necessario.

- Essa deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci.
- L'assemblea straordinaria delibera:
 - a) Sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione.
 - b) Sullo scioglimento dell'Associazione.
- L'assemblea delibera con una maggioranza dei 2\3 dei presenti.

Art. 17 il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra i soci dell'Associazione, in regola con il pagamento delle quote sociali. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario dell'Associazione.

- In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo decide la sua reintegrazione con il primo dei non eletti o per cooptazione fra i soci. In ogni caso il numero dei componenti il Consiglio Direttivo non può ridursi a meno di tre.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno su domanda di almeno la metà più uno dei consiglieri. Esso deve, comunque, essere riunito almeno ogni sei mesi.
- Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e sono valide purchè sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
- Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente, in quelle segrete la parità comporta il riesame della proposta.
- NON è ammessa delega.

Art. 18 il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

- Spetta, pertanto, al consiglio, a puro titolo esemplificativo:
 - a) Curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea.
 - b) Amministrare con oculatazza i beni dell'Associazione e quelli della stessa detenuti a qualsiasi titolo.
 - c) Redigere, applicare e modificare il Regolamento.
 - d) Stabilire le quote sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche.
 - e) Deliberare circa l'ammissione e l'esclusione di soci e sull'applicazione delle sanzioni disciplinari previste del presente Statuto e dal Regolamento.
 - f) Redigere il rendiconto annuale.
 - g) Istituire eventuali sedi distaccate in altre località.
 - h) Nominare eventuali commissioni tecniche, conferire incarichi e deleghe.

- i) Compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'assemblea o al Presidente.

Art. 19 il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale; viene eletto/nominato dal consiglio Direttivo tra uno dei suoi componenti, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto/nominato.

- Il Presidente sovrintende all'attività sociale di ogni settore, in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere; firma il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea; convoca e dichiara aperte le assemblee. In caso di necessità il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione che deve avvenire non oltre novanta giorni della emissione del provvedimento.
- In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione.

TITOLO V – SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 20 nei confronti dei soci dell'Associazione, i quali tengano una condotta non conforme ai principi di lealtà sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Deplorazione.
- b) Sospensione.
- c) Radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della radiazione deve essere ratificata dall'assemblea Ordinaria e/o Straordinaria dei soci.

TITOLO VI – SCIoglimento – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o di beneficenza, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto o nel Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo in conformità ai principi statutari, si osservano le disposizioni di legge.